

Allegato "A" al Repertorio n. 3779/2686

**STATUTO  
DELLA  
"FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO"**

**ARTICOLO 1 - FONDAZIONE**

1. Nell'osservanza dei principi costituzionali e della normativa del codice civile, Luca De Filippo ed il Comune di Napoli, quali "Fondatori originari", e la Regione Campania, quale "Fondatore Aggiunto", costituiscono la

**"FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO"**

2. Allo sviluppo della Fondazione, che ha personalità giuridica di diritto privato, potrà concorrere, unitamente ai Fondatori sopra indicati, qualunque altra persona, fisica o giuridica, che, a seconda dei casi, assumerà la veste di "Fondatore Aggiunto" o di "Sostenitore"

3. Le attività della Fondazione e i compiti e gli oneri dei "Fondatori" sono regolati dall'atto costitutivo, da questo statuto e dai regolamenti interni.

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede in Napoli alla piazza Eduardo De Filippo n. 23/27, presso il "Teatro San Ferdinando"; ed ha sede secondaria in Napoli in via Vittoria Colonna, n.4, palazzo Scarpetta.

**ARTICOLO 3 - SCOPO**

1. La Fondazione non persegue scopi di lucro, ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico, sia politico, sia economico.

2. Scopo della Fondazione è la promozione di ogni iniziativa volta a favorire la salvaguardia ed il recupero del teatro della tradizione napoletana e lo sviluppo del teatro contemporaneo, valorizzando in modo prevalente il "TEATRO SAN FERDINANDO" la cui rifondazione e creazione fu voluta con personale sacrificio da Eduardo De Filippo, operando in modo che il "San Ferdinando" diventi centro propulsore permanente sia di attività teatrale, sia di studi e ricerche sul teatro napoletano e contemporaneo.

3. Nell'ambito dello scopo la Fondazione:

-- intrattiene intensi e significativi rapporti di collaborazione con lo "Istituto di Pena Minorile di Nisida" e con le associazioni impegnate nel sociale, con l'intento di promuovere, continuare e consolidare le attività avviate da Eduardo De Filippo a favore delle fasce giovanili socialmente svantaggiate, a rischio di devianza minorile, per prevenire condizioni di esclusione e per favorire un processo inclusivo delle stesse;

-- promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche patrocinando e sponsorizzando analoghe manifestazioni organizzate da altri enti;

-- effettua inchieste, rilevazioni, ricerche e sondaggi di

opinione;

-- stabilisce contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito e con le università per convenire forme di sostegno alle indicate attività;

-- istituisce borse da utilizzarsi in Italia o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche rientranti nello scopo e per la formazione di studiosi del teatro e di giovani attori e registi;

-- istituisce premi per lavori teatrali e per opere sul teatro;

-- cura le pubblicazioni volte a documentare l'attività della Fondazione;

-- intrattiene rapporti e scambi culturali con Enti e Fondazioni italiane e straniere;

-- svolge attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della cultura teatrale e artistica;

-- promuove studi per il rammodernamento delle normative nei settori di interesse della Fondazione;

-- organizza e patrocina attività di formazione per giovani che intendano dedicarsi al teatro;

-- cura e promuove la produzione di eventi e attività di spettacolo, anche in compartecipazione;

-- compie ogni attività diretta al conseguimento dello scopo.

#### ARTICOLO 4 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni e diritti indicati all'articolo 4 dell'atto costitutivo.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economica della Fondazione.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e con le erogazioni non destinate al potenziamento di esso, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali ultime erogazioni le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per le singole attività.

4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenuti per singole manifestazioni o specifici programmi di attività, e quindi non destinati dagli elargitori all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concessi.

5. La Fondazione accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche, pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione

#### ARTICOLO 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico.

#### ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri (ivi compresi Presidente e Vice Presidente), così nominati:

- 3 (tre) da Luca De Filippo e dopo di lui dal più prossimo dei discendenti in linea retta o, in mancanza, dal più prossimo dei parenti in linea collaterale ed a parità di grado dal più anziano di età; i membri di emanazione della famiglia De Filippo durano in carica fino a revoca o a rinuncia;

- 1 (uno) dal Sindaco di Napoli, che potrà indicare se stesso, un assessore della Giunta o un esponente di spicco della città di Napoli;

- 1 (uno) dal Presidente della Regione Campania, fra esponenti di spicco della Regione Campania

2. A Luca De Filippo compete la carica di Presidente della Fondazione. Successivamente il Presidente sarà espresso dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei componenti della famiglia De Filippo facenti parte dello stesso Consiglio.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Vice Presidente e, se lo ritiene, il Segretario ed il Tesoriere.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

#### ARTICOLO 7 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e attuazione della volontà della Fondazione ed è investito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

2. Il Consiglio:

- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;

- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione, sulla base dei programmi annuali di attività di cui definisce le linee generali e i relativi obiettivi da perseguire;

- nomina quale organismo consultivo delle attività della Fondazione fino ad un massimo di dieci esperti che abbiano maturato significative esperienze nel campo delle attività della Fondazione;

- approva i piani di attività della Fondazione, recependo i programmi elaborati, anno per anno, dal Presidente;

- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed, entro aprile, il conto consuntivo;
- redige, se necessario, regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Fondazione, le cui competenze sono definite nel presente statuto, scegliendolo tra persone aventi specifica esperienza nei settori di attività dell'Ente;
- delibera, sentito il Direttore, in ordine alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti, se esistenti, e/o dei C.C.N.L. ad esso applicati.

#### ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e quando il Presidente lo giudichi necessario.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con mezzi telematici, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

3. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione, assiste, con poteri consultivi e senza il diritto di voto, il Direttore e possono prendervi parte, se invitati, uno o più esperti con la facoltà di esprimere pareri non vincolanti, in merito agli argomenti trattati.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e possa ricevere, trasmettere e visionare documenti; di tutto ciò dovrà esser dato atto nel relativo verbale. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.

3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### ARTICOLO 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti da un dipendente della

Fondazione con funzione, per l'occasione, di segretario del Consiglio e trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro; essi devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

#### ARTICOLO 11 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) propone, nell'ambito degli indirizzi fissati dal C.d.A., e sentito, eventualmente, il parere degli esperti di cui all'art.7, i programmi di attività elaborati, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio medesimo;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- e) cura l'osservanza dello statuto;
- f) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
- g) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

3. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, o altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere 'di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

#### ARTICOLO 12 - ESPERTI

1. E' istituita, su proposta del Presidente, una commissione consultiva di esperti, nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta fino ad un massimo di dieci membri.

2. Al comitato di Esperti compete proporre ed informare il Presidente su eventuali progetti che saranno vagliati ed eventualmente approvati dal C.d.A.

3. I membri di detta Commissione, tutti individuati fra esponenti eminenti del mondo della cultura, dell'arte, del teatro e della "società civile" impegnata nel sociale, durano in carica un triennio.

#### ARTICOLO 13 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente e dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

2. Il Direttore Generale, su mandato del Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione

anche sotto l'aspetto gestionale ed organizzativo.

A tal fine:

- a) sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione degli uffici;
- b) coordina le attività organizzative e gestionali delle iniziative programmate;
- c) svolge ogni altro compito che sia stato delegato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione rappresentando a loro gli esiti nella prima riunione utile e riferisce, in ogni caso e in occasione delle riunioni del C.d.A., sull'andamento dei compiti e funzioni a lui affidati.

3. La carica di Direttore Generale è retribuita con compenso forfettario concordato col Presidente, previo assenso del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale sarà concesso il riconoscimento di cui all'articolo 12 del codice civile.

#### ARTICOLO 15 - REVISORE

Il controllo della Fondazione è affidato ad un Revisore Unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

1. Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo su iniziativa di uno dei Fondatori e se ne fanno richiesta almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione di essa.

3. La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.

4. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate.

5. La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie voti che costituiscano i due terzi nel Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'articolo 28 del codice civile comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione.

#### ARTICOLO 18 - DEVOLUZIONE DEI BENI

Nel caso di estinzione della Fondazione il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto al Comune di Napoli.

#### ARTICOLO 19 - LIBRI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro Giornale.

2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le norme del codice civile in materia.

F.to: Tommaso De Filippo, Alessia Angelone notaio (sigillo).

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DA 4 FOGLI E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE.

NAPOLI, LI 06 LUGLIO 2023

*Alessia Angelone*

